

(N. 1888)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1957

Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ai Comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali.

ONOREVOLI SENATORI. — Nei piccoli nuclei abitati di zone rurali e montane, disporre di un locale, più o meno idoneo, per l'istituzione e il funzionamento di scuole elementari — di regola pluriclassi con uno o più insegnanti — costituisce difficoltà notevole.

Il problema poi acquista particolare aspetto, allorchè si consideri il frazionamento della popolazione nel territorio nazionale e la conseguente opportunità, determinata da ben ovvie ragioni, di agevolare le condizioni di vita nei piccoli nuclei abitati.

Premesso che nei Comuni ricchi di frazioni e contrade e purtroppo non altrettanto ricchi di risorse, fatalmente le provvidenze per la costruzione di edifici scolastici si convogliano al capoluogo o alle frazioni più popolate, le piccole frazioni e le contrade, normalmente fornite o da fornire di scuole pluriclassi, sono costrette ad una più lunga e snervante attesa della soluzione delle loro necessità.

Frattanto in queste località trovano facile acclimatazione la diserzione scolastica, la di-

scontinua frequenza, la ripetenza; un complesso cioè di fattori che favoriscono, soprattutto nelle zone depresse, l'inadempienza all'obbligo scolastico.

Il problema, attesi i deleteri effetti di un suo accantonamento, richiede che, con diretto riguardo alle caratteristiche ambientali, si agevoli in qualsiasi modo la possibilità di reperire subito, per le scuole elementari di piccole località rurali e montane, locali che comunque consentano di svolgere — sul posto — un proficuo insegnamento, connesso alla possibilità di una buona assistenza scolastica.

A ciò vuole provvedere il presente disegno di legge, con l'incoraggiare i Comuni verso iniziative che rispondano allo scopo. È indubbiamente stimolo a tali iniziative la prospettiva della possibilità di una attuazione immediata, entro cioè qualche mese, specialmente poi quando non si accompagnano preoccupazioni finanziarie.

Di certo il presente disegno di legge, ove il medesimo abbia favorevole seguito, non pretende di conseguire effetti taumaturgici. Esso,

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con la funzione catalizzatrice attribuita al Provveditore agli studi, si presta ad eliminare in piccole località, frazioni e contrade, situazioni di assoluto disagio per la scuola elementare. Vuole predisporre, in sostanza, una base sulla quale la buona volontà e le possibilità economiche delle Autorità scolastiche e delle Amministrazioni comunali hanno modo di incontrarsi in maniera del tutto fattiva e proficua, perchè con piena e diretta conoscenza delle esigenze di ogni singolo ambiente e quindi delle soluzioni che, in concreto e con immediatezza, possono essere offerte alle esigenze medesime.

È con mente ispirata alle necessità ed ai fini suesposti che meglio si prestano ad essere letti i singoli articoli del presente disegno di legge.

L'articolo 1 stabilisce che i Comuni, i quali intendano — previ idonei adattamenti — destinare ad uso scolastico locali di loro proprietà, possono ricevere dall'Amministrazione scolastica contributi, la cui misura è determinata nel terzo comma dell'articolo 3.

L'articolo 2 stabilisce quali siano i Comuni che possono aspirare al contributo.

L'articolo 3, primo comma, stabilisce modalità e garanzie per il conferimento del contributo.

L'articolo 4 esclude alcun particolare nuovo onere per l'Erario: si provvederà infatti alle nuove spese con lo stanziamento dell'apposito capitolo che, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, è già destinato a speciali esigenze delle scuole elementari rurali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di concedere contributi a Comuni che, intendendo adibire ad uso di scuola elementare rurale costruzioni di loro proprietà, ne facciano richiesta per sopperire alle spese di adattamento.

Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerate scuole elementari rurali quelle dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade di Co-

muni con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti.

Art. 3.

I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai Provveditori agli studi e vengono erogati tenendo conto degli adattamenti apportati o ancora da apportarsi.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, il Provveditore agli studi si avvale del parere degli organi previsti dalle leggi vigenti.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per aula adattata. Vengono considerati, a tali effetti, come un'aula, così l'insieme dei servizi, come pure un eventuale locale da adibire ad abitazione per insegnante.

Art. 4.

I contributi previsti dalla presente legge gravano sui fondi del capitolo 80 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.